

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DS SENT. N. [REDACTED] /20
R. G. [REDACTED] /16
CRON... [REDACTED] /20
REP.

Il Giudice di Pace di Napoli, nella persona del magistrato dott. Pasqualina Marcone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. R.G. [REDACTED] posta in decisione all'udienza del 06/11/19.

T.R.A.

[REDACTED], nata a Napoli il 6/2/58, Cod. Fisc. [REDACTED], eletta domenica in Napoli alla Piazza Bovio n. 14, presso lo studio dell'avv. GAUDINO Andrea, che la rappresenta e difende in virtù di procura sottoscritta su atto separato;

ATTRICE

E

ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., in persona del legale rapp.re p.l., eletto domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 13, presso lo studio dell'avv. CIMATOLA Alessandro, giusta procura generale in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONE: Le parti come da verbali dell'udienza del 06/11/19.

ATTORI: riportandosi alla comparsa confusionale chiede "l'integrale accoglimento";

CONVENUTA: "si riporta ai propri scritti e chiude il rigetto della domanda di parte attrice . . . in quanto allo stato, rimasta assolutamente priva di prova".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione riualmente notificato inviarsi al Giudice di Napoli per l'udienza del 29/02/16, [REDACTED], conveniva in giudizio la soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., in persona del legale rapp.re p.l., per sentire "accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., in persona del legale rapp.re p.l., per i danni tutti subiti dalla sig.ra [REDACTED], in seguito all'improvviso depotenziamento della fornitura di energia elettrica in uso presso la propria abitazione e alla presunta voluttà dello stesso a favore di terzi, a per l'effetto condannare la stessa, al risarcimento dei danni, in favore dell'istante, nella misura di C. 5.000,00" e condannare la convenuta al pagamento delle spese ed oneri di giudizio.

A sostegno della domanda assumeva che:

- 1) "era titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica, . . . avente codice cliente [REDACTED] per la propria abitazione sita in Napoli alla via [REDACTED];"
- 2) "in data 19/11/2015, il misuratore elettronico in uso nell'abitazione dell'istante, segnalava un乖avizzo di distacco, Inoltre in pari data veniva operato dal parte della società Enel Servizi Elettrici, un depotenziamento, che non consentiva alla cliente il regolare utilizzo di tutte le apparecchiature elettroniche collegate alla rete tra cui frigorifero, televisione, etc";
- 3) era "in regola con i pagamenti della fornitura dell'energia elettrica";

- 4) aveva appreso che il suo contratto "era stato disdetto in data 01/06/2015, e che in pari data era stata rinnovato a nome di un soggetto diverso dall'utrice";
- 5) "non ha mai autorizzato alcuna disdetta del contratto di fornitura di energia elettrica in uso presso la propria abitazione, né ha mai richiesto la voltura dello stesso a favore di terzi";
- 6) in data 19/11/15 inviava a mezzo PEC un reclamo nel quale si chiedeva l'immediata risettazione della fornitura di energia elettrica;
- 7) in data 25/11/2015 è stata spedita denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, per interruzione di pubblico servizio;
- 8) in data 03/12/15 aveva sottoscritto un nuovo contratto con la società Enel Energia S.p.A.;

In data 05/16 si costituiva in cancelleria la convenuta ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. la quale chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di lite, eccedendo:

- 1) la infondatezza della domanda in quanto "dagli archivi informativi di Enel Distribuzione S.p.A. è emerso che in data 18/11/2015 è stata richiesta di distacco con coefficiente di riduzione del 15% per voltura del contratto a terzi, eseguita in pari data e in data 03/12/2015 è stata emessa richiesta di distacco con coefficiente di riduzione carico 0% eseguita in pari data";
- 2) la inammissibilità della richiesta di risarcimento danni per assoluta carenza di prova poiché manca la prova dell'inadempimento della convenuta e la riconducibilità ad essa di danni veramente indicati.

La causa veniva istituita mediante produzioni di documenti, veniva escluso il testo [REDACTED] e, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 06/11/19.

MOTTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17 della legge 18/6/2009 n. 69, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore (art. 58, comma 2° l.c., art. 118, 1^a comma disp. Alt. C.p.c.) considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione.

Al fine di adempiere all'obbligo di motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confrontare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi su quali intende fondare il proprio convincimento, doverosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi, riti e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non esplicitamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. n. 8767/11; 24542/2009).

Dalla esibita documentazione, non discoschiusa dalla convenuta, deve ritenersi la sussistenza della titolarità, sia dal lato passivo che attivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio (contratto di suministrazione di energia elettrica).

Nel merito la domanda va accolta per quanto di ragione.

Per costante giurisprudenza della S.C. di Cassazione, il contratto di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole.

L'essenza di questo contratto sta nel fatto che il somministratore (nella fattispecie, la convenuta società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.) si assume l'impegno di soddisfare bisogni futuri del somministrato (nella fattispecie l'utente, qui attrice [REDACTED]) che acquisita corrispettivamente diritto ad avere, ai prezzi ed alle condizioni prestabilite e con la dovuta regolarità, le prestazioni che gli sono state promesse.

Il somministratore, inoltre, assume su sé oltre all'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo questi l'altra normale del contratto derivante dal profiliurale della prestazione nel futuro.

Rimane pacifico che, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c., nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione, o per il ricavamento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale e legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto esistente nel diritto, costituita dall'avvenuto esatto adempimento.

Applicando, il suddetto principio, alla fattispecie in esame, consegna che l'attrice avendo agito per il risarcimento danni, ha l'onere di dimostrare unicamente la sussistenza del titolo posto a base delle sue pretese (esistenza di un contratto di somministrazione), mentre la convenuta ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., per paralizzare l'avversa richiesta, deve provare i fatti esistuti della pretesa come l'avvenuto adempimento contrattuale e l'inadempimento della controparte.

L'autrice, premettendo di essere stata vittima di un "improvviso distacco della fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione" (comparsa conclusionale [REDACTED], pag. 1, terz'ultimo rigo) chiedeva di accertarsi l'esclusiva responsabilità della convenuta per i danni subiti nella misura di € 5.000,00 e depositava la seguente documentazione:

- 1) fattura ENEL relativa al biennio ottobre-novembre 2014;
- 2) Reclamo del 19/11/15 consegnato all'indirizzo PEC enelservizioclienti@pec.enel.it;
- 3) reclamo del 20/11/15 inviato a mezzo fax;
- 4) reclamo del 25/11/15 inviato a mezzo fax;
- 5) copia della denuncia-querela presentata in data 25/11/15 presso la Procura della Repubblica di Napoli;
- 6) contratto ENEL del 3/12/15.

Pertanto rimane documentalmente provato che l'attrice ha inoltrato reclamo a mezzo PEC, col quale contestava di aver richiesto la voltura e il distacco del contratto di somministrazione e che, per tali fatti, aveva presentato querela alla Procura della Repubblica di Napoli in data 25/11/15.

A questo punto riguardava onore della convenuta provare che "dagli archivi informatici di Enel Distribuzione S.p.A. è emerso che in data 18/11/2015 è stata richiesta di distacco con coefficiente di riduzione del 15% per voltura del contratto a terzi, eseguita in pari data e in data 03/12/2015 è stata emessa richiesta di distacco con coefficiente di riduzione curvo 0% eseguita in pari data" (comparsa di costituzione e risposta; pag. 4, penultimo rigo).

Non risulta depositata in giudizio alcuna richiesta di depotenziamento e/o distacco firmata dall'attrice.

In virtù di tutte le considerazioni che precedono, la ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. va condannata al risarcimento del danno per la riduzione della potenza della fornitura di energia elettrica. Sebbene non sia stata fatta precisa dimostrazione dell'ammontare del predetto danno, a parere di questo Giudice sussistono nel caso di specie elementi sufficienti per addossare ad una liquidazione dello stesso in via equitativa, ex art. 1226 c.c. per cui, tenuto conto della natura del servizio fornito, appare congrua la somma di € 200,00.

Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, non avendo l'attrice fornito alcuna prova, né, per il vero, appare possibile che in conseguenza dell'evento da quo, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione.

Le spese di giudizio segnano in scommessa e vanno liquidate, d'Ufficio, a favore dell'attrice, [REDACTED]

[REDACTED], tenendo conto della somma liquidata (€ 200,00), del Regolamento vigente, dell'attività processuale svolta ed in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 4 e 11, in complessivo € 531,00 e precisamente:

Fase di studio	€	95,00
Introittiva	€	99,00
Istruttoria	€	0,00
Decisoria	€	187,00
Spese documentate	€	150,00

Tutte le altre considerazioni rimangono assorbite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e condanna la convenuta ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., in persona del legale rapp.re p.t. al pagamento in favore di [REDACTED], della somma di € 200,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfazione;
- 2) condanna, altresì, la convenuta ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., in persona del legale rapp.re pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore dell'attrice, [REDACTED], nella complessiva somma di € 531,00, di cui € 150,00 per spesa ed € 381,00 per oneri, oltre rimborso spese forfettarie nella misura di legge, IVA e CPA se ed in quanto ricorrono i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive ed occorrenti;
- 3) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli il 18/01/2020.

Il Giudice di Pace
Dott. Pasqualina MASTROPIRENE

IL CANCELLIERE
Emmanuele CAVRICHETTI
DEPOSITARIO

Napoli, il 28 GEN. 2020

IL CANCELLIERE
Emmanuele CAVRICHETTI